

GUARDIA VOLONTARIA

A norma degli artt. 27 e seguenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157: "La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali, è affidata:

1. agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare, durante il servizio e per i compiti di istituto, le armi da caccia di cui all'art. 13 (fucile con canna ad anima liscia o con canna ad anima rigata a caricamento singolo, n.d.r. :) nonché armi con proiettili a narcotico...;
2. alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata...".

La disciplina delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata è contenuta negli artt. 133-141 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e negli artt. 249-260 del relativo Regolamento di esecuzione, secondo i quali, detti agenti vestono l'uniforme approvata dal Prefetto (art. 254 del Regolamento) ed hanno la qualifica di pubblici ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria "nell'esercizio concreto delle funzioni di prevenzione e repressione dei reati contro i beni affidati alla loro sorveglianza" (Cassazione penale 1991 - 405 s.m.) per portare le armi devono munirsi della prescritta licenza (art. 256 del Regolamento). Gli stessi agenti, a norma dell'art. 53 del vigente Codice Penale, nella veste di pubblici ufficiali possono usare le armi o altro mezzo di coazione fisica (comprese le manette), solo quando sono costretti dalla necessità di vincere una resistenza o di respingere una violazione in atto o di stroncare il tentativo di commettere un grave delitto (strage, omicidio eccetera).